



ORIGINALE

# PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

## GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 17 Aprile 2012

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- |     |            |            |   |                 |   |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1)  | BULBI      | MASSIMO    | - | PRESIDENTE      |   |
| 2)  | RUSSO      | GUGLIELMO  | - | VICE PRESIDENTE |   |
| 3)  | BAGNARA    | GIANLUCA   | - | ASSESSORE       | A |
| 4)  | BARAVELLI  | BRUNA      | - | ASSESSORE       |   |
| 5)  | BELLAVISTA | IGLIS      | - | ASSESSORE       |   |
| 6)  | BRUNELLI   | MAURIZIO   | - | ASSESSORE       |   |
| 7)  | CASTAGNOLI | MAURIZIO   | - | ASSESSORE       |   |
| 8)  | FRANCIA    | GIANFRANCO | - | ASSESSORE       |   |
| 9)  | GARBUGLIA  | LUCIANA    | - | ASSESSORE       |   |
| 10) | MERLONI    | DENIS      | - | ASSESSORE       |   |
| 11) | MONTESI    | MARINO     | - | ASSESSORE       |   |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

**PROT. GEN. N. 39076/2012      DELIBERAZIONE N. 152**

**COMUNE DI BERTINORO. VARIANTE PARZIALE AL PRG EX ART. 41 COMMA 2 LETTERA B) L.R. 20/2000 E S.M.I. RELATIVO AI PUA "CA15" A FRATTA TERME E "PAC15BIS" A BERTINORO, ADOTTATA CON DELIBERA DEL C.C. N. 86 DEL 30.09.2010. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. ESPRESSIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/78**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la documentazione trasmessa, inerente la Variante Urbanistica relativa ai PUA "CA15" a Fratta Terme e "PAC15bis" a Bertinoro, adottata con delibera del C.C. n. 86 del 30.09.2010 e trasmessa a questa Provincia in data 25.11.2010, in atti con prot. prov.le n. 115563 del 26/11/2010 ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 47/78;
- art. 5 della L.R. 19/2008 relativamente alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art.13 della L.64/74);
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. (verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica);

Tenuto conto che il Comune di Bertinoro è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del P.S.C. Comunale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 07.07.2009;
- Piano Operativo Comunale adottato con delibera del C.C. n. 22 del 29 marzo 2011, quindi successivamente alla adozione della presente variante;

Preso atto che il Comune ha adottato la presente variante urbanistica in virtù dell'art. 41, comma 2 lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i., in data antecedente l'adozione del P.O.C.;

Constatato che:

- la presente variante riguarda previsioni del P.R.G. vigente confermate dal PSC e da questo incluse in ambito consolidato A-10;
- in base alle disposizioni transitorie del P.S.C. di Bertinoro (Art. 5.2 - Misure di salvaguardia) l'attuazione delle suddette previsioni è ammessa, entro dieci anni dall'approvazione del P.R.G. (e quindi entro il 06/08/2011);

Richiamato che:

- per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 6/2009, il comma 3 dell'art. 43 è stato modificato per cui *"[...] la revisione dei piani regolatori generali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE. [...]"*;
- una variante, in quanto tale, non procrastina i termini di cui all'art. 5.2 del P.S.C. sopra richiamati per l'attuazione delle relative previsioni;
- in virtù dei punti precedenti si è ritenuto possibile ammettere la procedura in oggetto, unicamente in ragione dei seguenti elementi:
  - essa è strettamente legata all'attuazione delle previsioni confermate dal PSC, quindi ai due piani particolareggiati in oggetto;
  - essa si limita ad una mera riarticolazione interna della superfici e delle quantità edificatorie e di usi già consentiti;

Dato atto che:

- gli aspetti sopra richiamati sono stati evidenziati a seguito di interlocuzione col Comune

insieme alla richiesta di integrazioni documentali relative al procedimento in oggetto (note prot. prov.le n. 122703 del 22.12.2010, n. 28530 del 16.03.2012, 12171 del 23.12.2011);

- il Comune ha trasmesso le suddette integrazioni, a più riprese, con note acquisite agli atti di questa Provincia n. 16635 del 17.02.2011, n. 119125 del 14.12.2011, n. 6273 del 24.01.2012, n. 6742 del 24.01.2012, n. 15413 del 20.02.2012;

## CONSTATATO

### 1) Contenuti della variante urbanistica

La variante urbanistica è connessa alla richiesta di presentazione pervenuta al Comune di due piani attuativi relativi alle due aree zonizzate dal PRG come *C.A. 15* sita nella frazione di Fratta Terme e *P.A.C. 15 bis* sita in località Bertinoro Capoluogo, ad est dell'abitato. I contenuti della variante, distintamente per le due aree in oggetto, sono di seguito descritti.

C.A. 15 - Fratta Terme – la variante consiste nella diversa distribuzione delle superfici fondiariae e della quantificazione delle dotazioni territoriali da realizzare e cedere nel rispetto dei minimi di legge, variazioni interne al perimetro di comparto definito dalla pianificazione vigente; in particolare si prevede rispetto al PRG vigente:

- una leggera ridefinizione del perimetro sud del comparto per allineare lo stato di fatto esistente con le previsioni del dello strumento urbanistico;
- con le quote già consentite e ripartite per le diverse funzioni (residenziale, terziarie, usi pubblici) la rimodulazione delle superfici fondiariae e pubbliche, con scostamenti di lieve entità); per le superfici pubbliche, inoltre, vengono definite le relative quantità in rapporto alla funzione specifica;
- introduzione di un nuovo asse di accesso.

La variante, col fine di qualificare e rafforzare l'immagine della città pubblica provvede alla ridistribuzione cartografica delle superfici per le diverse funzioni suddividendo in due parti quella per usi residenziali, concentrando intorno ad una piazza quelle terziarie, indicando la posizione del già previsto percorso ciclabile lungo la nuova strada di accesso e collegamento interno.

P.A.C. 15 bis - Bertinoro Capoluogo – la variante consiste nella modifica al perimetro di comparto per estendere la modalità attuativa del piano particolareggiato anche al lotto adiacente classificato come *zona di recupero e di riequilibrio* prevista ad intervento diretto, con ridefinizione delle dotazioni da cedere. In particolare si prevede:

- la cessione al Comune di Bertinoro di una unità immobiliare pari a 80 mq. per finalità sociali;
- la realizzazione di un camminamento pedonale pubblico a sbalzo, frontistante l'area su Via Gamberone, per un tratto di 300 mt..

Lo scopo dell'operazione, con l'accorpamento dell'edificabilità delle due aree è quello di razionalizzare le opere di infrastrutturazione necessarie, creando un sistema di verde pubblico e di mitigazione paesaggistica a maggior pregio e respiro.

Le modifiche attinenti alle due varianti sono riportate nelle nuove schede dei due piani e, per gli aspetti cartografici, nelle Tavole di zonizzazione del PRG vigente (scala 1:5000 – fogli 1,2 e 3).

La variante non comporta incrementi della capacità edificatoria.

### 2) Contenuti salienti che caratterizzano gli interventi dei due piani particolareggiati

Attraverso le modifiche urbanistiche apportate, l'assetto di dettaglio cui pervengono le due proposte urbanistiche è così descrivibile:

C.A. 15 - Fratta Terme - La proposta progettuale di dettaglio nasce dalla volontà di costruire con



una bassa densità e in continuità col tessuto urbano circostante: gli edifici verranno distribuiti nel verde che costituirà il sistema di relazione anche per gli edifici destinati a terziario; le funzioni pubbliche (parcheggio pubblico) e le funzioni terziarie e commerciali si attesteranno su una piazza, che diventerà polo di attrazione sociale. In particolare il progetto urbanistico prevede, su una Superficie Territoriale è di mq. 29.535:

- una Superficie Utile Lorda (SUL), rimasta invariata, così ripartita:
  - Usi residenziali 2.780 mq. di SUL;
  - Usi terziari, 3.000 mq. di SUL;
  - Usi pubblici (servizi e verde pubblico, piazza, parcheggi pubblici, area sosta camper, strada e ciclopista) mq. 19.149;
- l'edificato, anziché assestato in un'unica zona su via Loreta come previsto dal vigente PRG, distribuito all'estremità sud-est del comparto e nella zona a nord-ovest di via Superga, alle spalle degli edifici esistenti su via Loreta;
- la realizzazione della nuova strada di comparto faciliterà l'accesso alle attrezzature esistenti in fondo a via Superga e agli edifici destinati a funzioni pubbliche, terziarie e commerciali; la strada sarà affiancata da un percorso ciclo-pedonale alberato, come previsto nella scheda CA15, che mette in connessione le aree verdi con gli spazi pubblici;
- una piazza, organizzata su lievi dislivelli così da raccordare la strada al parcheggio sul livello più basso;
- un parcheggio pubblico con l'ampliamento del parcheggio pubblico esistente su via Superga; i parcheggi pubblici previsti sono di due categorie: parcheggi a lato della via Loreta con allargamento della carreggiata stradale, alberati ed inverditi, e parcheggi in aree di sosta attrezzate (area sosta camper);
- un'area verde di importanti dimensioni, collocata tra l'area termale e il campo sportivo esistente e un'area verde più ridotta, a sud-est del comparto, con funzioni di cuscinetto tra gli usi pubblici e l'area residenziale;
- tipologie edilizie a destinazione residenziale che prevedono sia piccoli edifici plurifamiliari (tipologia A e B), sia un edificio di tipo mono-bi familiare (tipologia F) affacciato su Via Loreta;
- possibilità di realizzazione di spazi sotterranei per le autorimesse ed i locali tecnici che potranno essere realizzati sul confine di proprietà in deroga ai perimetri di massimo ingombro; i piani interrati potranno essere modificati senza per questo costituire oggetto di variante;
- possibilità di aggregare uno o più lotti; le dimensioni dei lotti di intervento potranno subire variazioni nella percentuale fissata del 5%;
- possibilità di costruire sul confine di aree destinate a verde pubblico o spazi pubblici, prevedendo un'unica fascia di cm. 80;
- le funzioni terziarie e commerciali comprendono: un supermercato con annesso un bar, un edificio terziario con funzioni di varia natura ed una struttura ricettiva.

Il piano prevede i seguenti usi:

U1 – residenziale (lotti A, B, F), U5 *esercizi commerciali di vicinato*, U6 *medie strutture di vendita*, (lotti C e D), U3 *attività terziarie specializzate*, U15 *attività di servizio pubblico o privato a basso carico urbanistico* (lotto D), U40 *attività ricettive alberghiere*, U41 *strutture ricettive extralberghiere, case per ferie, colonie etc...* (lotto E).

P.A.C. 15 bis - Bertinoro Capoluogo - Il PUA ricomprende l'ambito *PAC 15 bis* del PRG di superficie pari a mq. 6.140 per una SUL di mq. 1.530 e l'ambito *BRT\_07* (così denominato dal RUE) di superficie pari a mq. 5.530 per una SUL di mq. 2.212; la SUL complessiva sarà pertanto di mq. 3.742; aderendo al “Regolamento per la bioedilizia ed il risparmio energetico” allegato al RUE,



il piano beneficia di un *incentivo di Superficie del 20% della SUL*, raggiungendo così una SUL complessiva di mq. 4.490; pertanto i dati dimensionali di progetto diventano i seguenti:

- *Superficie Territoriale* del PUA di mq. 11.670;
- *Superficie Fondiaria* di mq. 9.020;
- *Superficie Utile Lorda (SUL)* realizzabile di mq. 4.490;
- *Superficie destinata al Verde Pubblico* di mq. 1.437;
- Superficie per i *parcheggi pubblici* che prevede la realizzazione di 36 posti auto;
- *Superficie per la viabilità pubblica* di 730 mq.;

Il progetto urbanistico prevede:

- una suddivisione in due aree edificabili, entrambe a destinazione residenziale, di cui una (lotto A) ha una superficie fondiaria di mq. 8.270 ed una SUL pari a mq. 4.270, mentre l'altra (lotto B) ha una superficie fondiaria di mq. 750 ed una SUL realizzabile di mq. 220;
- un'area standard da cedere la cui superficie è di mq. 2.650 e sulla quale verranno realizzati il verde attrezzato, i parcheggi pubblici e la viabilità;
- riguardo gli edifici, data la pendenza del terreno, una tipologia a gradoni e la realizzazione di circa 50 appartamenti di taglio variabile; fa eccezione l'edificio realizzato sul lotto B per il quale è prevista la tipologia a villetta mono o bi-familiare;
- la viabilità di servizio al nuovo insediamento: essa si immette su V.le della Resistenza ed avrà una carreggiata non inferiore a 6,00 mt, mentre i marciapiedi avranno una dimensione minima di 1,50 mt.;
- parcheggi pubblici raggruppati in due zone a quote diverse: da quella più bassa si accede direttamente al garage interrato del lotto A, mentre dalla più alta si accede alla strada interna che servirà anche il lotto B;
- l'area di verde di standard attrezzata come verde pubblico, che avrà al suo interno un percorso pedonale parallelo al V.le della Resistenza;
- dotazione di parcheggi privati come fissato nelle Norme di Attuazione del RUE; nelle tavole di progetto vengono inoltre individuati i parcheggi pertinenziali interrati;
- quantità, distribuzione e tipologia delle alberature da definire in funzione dell'esigenza di schermatura estiva e di insolazione invernale degli edifici e degli spazi aperti;
- un'unica centrale termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda a servizio dell'intero complesso; alla centrale termica sarà affiancato un impianto di cogenerazione per la contemporanea produzione di energia termica ed elettrica;
- installazione di collettori solari termici in grado di coprire al 100% il fabbisogno annuo richiesto per la produzione di acqua calda;

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del D.lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, lo strumento in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui al D.lgs. 152/06, come sostituito dal D.lgs. 4/2008;
- la Provincia, in qualità di autorità competente ai sensi della L.R. 9/08, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Richiamato, sul caso specifico, che:

- il Comune ha trasmesso, oltre agli specifici elaborati di variante urbanistica, anche la documentazione tecnica relativa ai due piani attuativi in oggetto, comprensiva dei “rapporti preliminari” per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., necessari a valutare gli effetti ambientali della variante e dei due piani attuativi ad essa correlati;
- i suddetti piani sono stati sottoposti agli adempimenti di deposito e pubblicazione;
- i “rapporti preliminari” sono stati inviati ai soggetti ambientali individuati in A.R.P.A. sezione Forlì-Cesena e AUSL di Forlì, in accordo tra autorità procedente e autorità competente, richiedendo il parere di competenza ai sensi del D.lgs.152/2006 ss.mm.ii.;

Dato atto, tuttavia che:

- di tali pareri, ad oggi, risulta pervenuto solo quello di A.R.P.A.;
- prescrizione posta dalla scheda di PRG relativa al PUA CA15 di Fratta Terme, in ottemperanza alle decisioni formulate da questa Provincia in occasione di una precedente variante (delibera G.P. n. 91810/531 del 14/10/2008 in merito alla variante adottata dal C.C. con atto n.41 del 26.05.2008) relativa al suddetto comparto, è quella per cui in sede di presentazione dello strumento urbanistico esecutivo deve essere verificata la sostenibilità di tutte le infrastrutture (viarie, reti tecnologiche) in rapporto sia all'aumentato carico urbanistico che alle differenti tipologie di utenti, nonché la servibilità rispetto alle reti acquedottistiche ed energetiche.
- la documentazione del piano ed i pareri sinora acquisiti non sciolgono le problematiche connesse al sistema fognario;

Considerato pertanto:

- la perentorietà dei termini di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. 47/78 di formulazione delle osservazioni da parte della Giunta Provinciale, che non consente di completare il presente atto anche con l'espressione provinciale sulla “verifica di assoggettabilità” ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. negli stessi termini di scadenza;
- la complessità istruttoria determinata anche dalla contemporanea valutazione di due strumenti urbanistici in variante a quello generale, riuniti in un unico procedimento,

Si ritiene di dover procedere all'espletamento della “verifica di assoggettabilità” attraverso successivo e separato atto;

Verificata la completezza degli atti relativi alla variante urbanistica: la variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria: sulla variante si è espressa l'AUSL con parere Prot. 0/70934/17-5-1 del 22.12.2010, parere favorevole;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19.07.2010;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
  - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
  - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
  - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della LR 47/78;
  - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della LR 47/78;
  - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

## CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

### Comparto CA 15 – Fratta Terme

L'area è ubicata in ambito collinare, ma è localizzata sui depositi detritici e fluviali terrazzati intra-vallivi, sub-pianeggianti, che ricoprono il substrato litologico, rappresentato dalla Formazione delle Argille Azzurre plioceniche. Lo spessore della coltre di copertura, riconosciuto tramite prove geotecniche e carotaggi, è compreso tra 9 e 12 metri, costituito da prevalenti limi argillosi, seguiti da un pacco di circa 50 cm. di ghiaie, in appoggio sul substrato. Le indagini eseguite hanno incluso la realizzazione di prove geofisiche, al fine di determinare la categoria di suolo. La morfologia è debolmente acclive (circa 9°), verso Sud-Ovest, e l'area non risulta perimetrata a rischio idrogeologico e non sono state rilevate problematiche di carattere geotecnico. In merito alla richiesta di effettuare un'analisi della risposta sismica di III livello, si prende atto della dichiarazione di non necessità, fornita dai progettisti, in quanto le opere di progetto non rientrano tra quelle incluse nella deliberazione n. 1661/2009 della Giunta della R.E.R.



### PAC15bis - Bertinoro

Il comparto è localizzato in zona collinare, caratterizzata da moderata intensità di rilievo, a mezza costa del versante, ad una quota di circa 220 m.s.l.m. Le prove effettuate hanno rilevato una potenza della copertura di circa 8 – 10 metri al di sopra del substrato. Le litologie più superficiali sono date da alternanze di argille e sabbie in banchi, definite compatte o mediamente compatte, mentre il substrato è rappresentato dalla formazione delle Argille azzurre plioceniche, con alternanze di banchi arenacei, che diventano prevalenti nella parte superiore.

Le condizioni di stabilità dell'area sono state oggetto di osservazioni e di analisi numeriche, sulla base delle prove effettuate. In sede di integrazioni sono state effettuate delle analisi più dettagliate sulla sezione ritenuta più significativa. I risultati ottenuti mostrano fattori di sicurezza maggiori dei minimi previsti dalla legge. Non sono stati rilevati dissesti in atto o potenziali; i segnali di dissesto rilevati durante un sopralluogo (pali telefonici disassati), sono stati imputati non a movimenti superficiali, ma a cause non geologiche (caduta rami). Seppur non siano stati riscontrati problemi particolari, per evitare che le fondazioni poggino su litologie diverse, viene consigliato in relazione l'uso di fondazioni profonde (pali), attestati nel substrato.

Il progetto prevede la realizzazione di consistenti scavi di sbancamento (fino a circa 12 metri). Sarà cura del progettista prevedere opere di sostegno a tutela della stabilità del versante e della strada esistente a monte. Eventuali palizzate, debitamente dimensionate con i parametri sismici previsti dalla normativa, dovranno essere attestate nel substrato inalterato.

Sulla base delle analisi contenute nelle Relazioni geologiche, a firma del Dr. Andrea Magnani (CA15) e Massimo Borghetti (PAC 15bis), il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni dei Piani in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

#### PAC 15bis:

- Saranno adottate fondazioni profonde (pali) incastrate nel substrato inalterato.
- Le palizzate da realizzare a sostegno degli scavi di sbancamento, debitamente dimensionate con i parametri sismici previsti dalla normativa, dovranno essere attestate nel substrato inalterato.

### B) Osservazioni ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78

Si prende atto che la presente variante riguarda aree e zone già disciplinate dal PRG vigente, recepite dal RUE approvato, senza apportare incrementi alle quote edificatorie già vigenti ed usi diversi da quello già previsti; esse attengono, infatti a modifiche distributive ovvero a modalità attuative.

L.R. 47/78 – art. 15, comma 4, lett.c. - Il Comune ha evidenziato, attraverso apposita relazione la verifica del dimensionamento della presente variante, evidenziando un utilizzo “0” di nuove superfici, attestando sia per la quota residenziale che per quella produttiva i medesimi dati di capacità residua della precedente variante approvata (C.C. 110 del 27.11.2008).

L.R. 47/78 – Standard urbanistici – Il Comune ha verificato la complessiva dotazione di standard a seguito dell'attuazione dei due piani attuativi.

Verificato in particolare, in merito ad ogni specifica area, quanto segue:

#### C.A. 15 - Fratta Terme

L.R. 47/78, art. 46 – standard urbanistici – Pur in presenza di una diminuzione di superfici B3 (superfici per usi pubblici) che passano da 21.600 mq. a 19.149 nel Ca15 mq. la variante assicura la



dotazione minima prevista per legge e quella necessaria a mantenere in equilibrio la complessiva dotazione di standard. Si evidenzia tuttavia che negli spazi a verde pubblico sono collocate le tre vasche di laminazione (A,B,C) per il sistema dell'invarianza idraulica: esse presentano una superficie complessiva di 547 mq. ed una altezza massima di 1,5 mt, con barriere vegetali su tre lati. Poiché la loro profondità (1,5 mt.) è tale da poter determinare pericolo di caduta ed annegamento in caso di riempimento oltre i 30 cm., esse dovranno essere opportunamente recintate per tutto il perimetro, in modo tale da impedirne l'accesso e/o la caduta. Per tale ragione, la loro superficie dovrà essere sottratta dalla quantificazione dello standard di verde pubblico, non rispondendo a tale funzione.

L.R. 47/78 artt. 13 e 45 - Rispetto stradale – L'edificazione dei lotti frontistanti la Via Loreta non mantiene la fascia di rispetto stradale dei 20 mt. Trattandosi di intervento al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 13 della L.R. 47/78 tale rispetto è obbligatorio ed andrà opportunamente indicato sugli elaborati del piano attuativo, arretrando e riconformando l'edificazione.

D.G.R. 1253/1999 e D.G.R. 653/2005 - Commercio – L'introduzione di una struttura commerciale (supermercato) che superi le dimensioni dell'esercizio di vicinato (Uso U6), è ammissibile unicamente in ragione di precedenti atti di pianificazione che ne abbiano introdotto tale utilizzazione e ne abbiano specificato la tipologia (alimentare, non alimentare, mista); a partire dal 2005 infatti, la DGR 653/2005 permette alla pianificazione comunale di allocare medie strutture di vendita in aree la cui superficie territoriale non superi 1,5 ha e con una concentrazione che non superi più di 5.000 mq. di Superficie di Vendita (SV). In tal senso il PTCP che, a partire dal 2006, ne ha recepito le disposizioni, non ammette varianti urbanistiche solo normative.

In subordine andrà rispettato quanto disposto al comma 8 dell'art. 67 del PTCP circa la fase attuativa di previsioni insediative derivanti da disposizioni normative, nonché il rispetto delle Direttive regionali citate, relativamente ad aggregazioni di più esercizi commerciali che possano configurare un "centro commerciale".

La superficie della struttura commerciale, inoltre, non va espressa solamente in SUL, ma anche in Superficie di Vendita, non indicata nelle schede del PRG.

Il Comune, pertanto, posta la verifica circa l'ammissibilità della struttura commerciale di rango medio dovrà, nel caso, regolarne l'insediamento in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate.

#### P.A.C. 15 bis - Bertinoro Capoluogo

Alla luce delle considerazioni esposte in sede interlocutoria col Comune, come richiamate nella parte iniziale del presente atto, e della conclusiva analisi istruttoria degli aspetti urbanistici, si ritiene che taluni aspetti della proposta di variante superino i limiti per cui possa ritenersi ammissibile una modifica con riferimento al P.R.G., quindi al regime normativo della L.R. 47/78. La presente variante, infatti, e con essa il relativo piano attuativo, mette in gioco elementi di pianificazione che attengono ai due diversi regimi della pianificazione urbanistica regionale, ossia la L.R. 47/78 e la L.R. 20/2000, di seguito illustrati sulla base di quanto si evince dalla documentazione inoltrata:

- la delibera di adozione della variante fa riferimento all'avvenuta eliminazione del vincolo PEEP dal PAC 15bis (attuata dal C.C. con delibera n. 55 del 28.05.2009), successiva all'approvazione del RUE (delibera n. 43 del 07.05.2009); non risulta così dalla scheda vigente del PRG, che il Comune ha trasmesso con le integrazioni, la quale presenta ancora la modalità del PEEP per il PAC 15bis. Posto che tale eliminazione non è oggetto della proposta di variante, non risulta quindi chiaro l'effettivo regime giuridico vigente circa la modalità attuativa di intervento ed il passaggio ad un piano di iniziativa privata.
- L'utilizzo dell'incremento volumetrico attribuito (20% della S.U.L.) quale incentivo a seguito dell'approvazione, nel RUE, dell'allegato "*Regolamento per la bioedilizia ed il risparmio energetico*", appartiene ad una facoltà non prevista dal P.R.G.; ciò, oltre a creare

un “doppio” regime di intervento per il presente piano, va di fatto a configurare, rispetto al PRG, un incremento del dimensionamento residenziale, proprio in quanto da questo non previsto.

- L'inserimento all'interno del P.O.C., enunciato nella relazione tecnica del PUA e ritrovato all'interno del procedimento di POC in esame presso questa Provincia (elaborato *SCHEDE sub-ambiti A10.5 – A13.3 Piani Urbanistici Attuativi confermate o modificate da P.O.C.*), oltre alla non meglio esplicitata presenza di un accordo tra privato e amministrazione, con incremento delle dotazioni territoriali in capo al PUA, non rendono altresì chiaro il percorso procedurale che porta alla configurazione della variante ex art. 41 della L.R. 20/2000 sinora perseguito.

La presente proposta attuativa pertanto non è limitata alla semplice aggregazione di due aree della pianificazione previgente “confermate” dal PSC e dal RUE, in quanto per esse deve farsi riferimento ai contenuti del P.R.G. Si nota, peraltro che, in sede di RUE, il P.A.C. 15 bis ha una disciplina diversa sia rispetto al PRG che rispetto alla variante qui proposta.

Tali circostanze rendono illogica una procedura ai sensi della L.R. 47/78: la configurazione finale proposta dal PUA (modifica della natura dello strumento attuativo, incremento di dotazioni territoriali extra standard, incentivo volumetrico) ha in sé contenuti e pare sottendere un percorso procedurale attinenti più al nuovo regime urbanistico (L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.) cui il Comune di Bertinoro è ormai praticamente approdato.

Pertanto, qualora il Comune intenda pervenire all'approvazione della presente variante, per la parte che riguarda il PAC 15 bis, secondo la procedura adottata, quindi facendo riferimento al regime urbanistico della Legge 47/78, è necessario che ci si riattesti su contenuti che siano semplice somma delle due previsioni del PRG: ciò sia per le quantità edificatorie, le dotazioni, il computo degli standard. La variante va quindi “depurata” da contenuti e modalità che non siano contemplati dal piano regolatore generale (incentivi ed extradotazioni, etc...). Tale “somma” riguarderà pure la modalità attuativa, pur pervenendo ad un progetto urbanistico unitario.

Una diversa soluzione rispetto a quanto su indicato comporta la rielaborazione della previsione in oggetto e del relativo piano attuativo secondo i modi e le procedure definite dal regime normativo della L.R. 20/2000 (P.O.C.).

Ciò osservato, si verifica quanto di seguito:

L.R. 47/78 artt. 13 e 45 - Rispetto stradale - Il piano prevede una distanza di edificazione dalla strada di 8 mt. circa. Poiché esso interviene su strada al di fuori del perimetro di territorio urbanizzato la cui fascia di rispetto è fissata in 20 mt. si richiama il Comune all'obbligo del rispetto stradale pieno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 13 della L.R. 47/78, da estendere a tutto il nuovo perimetro di comparto dal momento che anche la zona di completamento viene integrata quale zona di espansione. La fascia di rispetto andrà opportunamente indicata sugli elaborati del piano attuativo arretrando e riconformando l'edificazione.

Art. 46 della L.R. 47/78 - Riguardo agli standard va precisato che l'estensione di piano particolareggiato anche alla zona di completamento, comporta per quest'ultima l'integrale corresponsione degli standard, così come previsto dalla L.R. 47/78, art. 46, da assicurare nel piano in conformità alla stessa e al P.R.G..

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, non è ammessa la localizzazione di verde pubblico di standard all'interno delle fasce di rispetto stradale. Questo, pertanto, andrà scomputato dal calcolo e recuperato altrove all'interno del lotto, se le caratteristiche morfologiche ne consentono la fruizione, ovvero monetizzato e trasferito se il PRG prevede tale facoltà sulla base del Piano dei Servizi.

Ritenuto, infine, che l'adozione di una variante urbanistica a previsioni che il PSC ha riconfermato tal quali, debba essere valutata anche nel rispetto di quest'ultimo, oltreché per la sua conformità al

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e fatta salva ogni competenza di legge attribuita alla *Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*, nonché alla “*autorizzazione paesaggistica*” per quanto attiene alle zone ricomprese nei 150 m. dai corsi d'acqua tutelati, si osserva quanto segue, in relazione alle due aree in oggetto:

CA15 - Fratta Terme - L'area ricade all'interno dell'art. 17 del PTCP, zonizzazione di *tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua*. Data la natura meramente connessa alla attuazione del piano con redistribuzione delle superfici fondiaria e pubbliche conseguenti allo studio di maggior dettaglio che la fase attuativa comporta, si ritiene compatibile la variante adottata con la procedura in oggetto.

Trattandosi di intervento urbanistico in zona di tutela fluviale (art. 17 del PTCP) e nel “*sistema dei crinali e sistema collinare*” (art. 9 del PTCP) collinare, si ritiene che talune scelte di inserimento debbano essere attentamente controllate e riviste alla luce dei principi di tutela paesaggistica indicati dal PTCP e dal PSC che ne ha recepito e declinato i contenuti. Ci si riferisce in particolare ai seguenti aspetti della proposta urbanistico-edilizia:

- localizzazione della superficie fondiaria ad uso residenziale: una seconda localizzazione verso la piscina comunale della superficie fondiaria ad uso residenziale disattende il principio di contiguità verso il tessuto insediativo esistente definito dalla pianificazione paesistica, determinando maggiore commistione tra superfici/funzioni private e pubbliche. Si ritiene pertanto necessario riconsiderare tale localizzazione, ritenendo migliorativo saturare il varco tra i fabbricati esistenti lungo Via Loreta e la nuova strada di lottizzazione, eventualmente traslando quest'ultima verso ovest. Tale soluzione concorre peraltro ad una migliore integrazione e accorpamento delle aree di servizi pubblici tra loro ed il parco termale, ampliando i varchi visivi nel sistema paesistico collinare-fluviale.
- Tipologie edilizie: il piano utilizza un elevato grado di articolazione planivolumetrica nelle tipologie residenziali, rispetto al quale è auspicabile una semplificazione delle forme, il controllo delle altezze e l'impatto delle coperture. Non si ritiene infatti pienamente coerente la proposta tipologica con i principi indicati dal PSC all'art. 2.1, comma 2. Tale attenzione andrà posta anche in relazione alle tipologie terziarie.

P.A.C. 15 bis - Bertinoro Capoluogo - L'area oggetto d'intervento è compresa tra il V.le della Resistenza sul lato Est e la via Rio Rose sul lato Ovest. Essa ricade all'interno di zone che il PTCP classifica come di “*particolare interesse paesaggistico - ambientale*”, ai sensi dell'art. 19; ricade inoltre all'interno del più ampio “*sistema dei crinali e sistema collinare*” (art. 9 del PTCP). La presenza di tali zone e sistemi, abbinata al forte carattere panoramico della zona e al pregio paesaggistico definito dallo stesso PRG per l'area del colle di Montemaggio, genera un ambiente di notevole rilevanza paesaggistica nel più ampio scenario del territorio comunale e provinciale. Sorgono, pertanto, forti perplessità per l'impatto generato dalla scelta tipologica e distributiva adottata dal piano. Tale scelta, combinata anche alla elevata quota di edificabilità, porta alla realizzazione di un tessuto urbano ed edilizio fortemente contrastante con l'ambiente urbano limitrofo attestato al colle che vede, al contrario, la presenza di edifici residenziali sporadici, più contenuti e tradizionali nelle volumetrie e nelle forme, in forte subordine alla matrice ambientale naturale e paesaggistica del luogo. Ai fini di adempiere alle condizioni di insediamento prefigurate dalle prescrizioni di cui al comma 11 del suddetto art. 19, che il PSC del Comune riprende tal quali (art. 2.6 delle norme) e a quelle di cui all'art. 9 (art. 2.1 nelle norme del PSC), si sollecita il Comune a riconsiderare la tipologia prescelta e armonizzare forme, entità e composizione edilizia con i luoghi esistenti. Non si ritiene infatti che la proposta insediativa presenti caratteri stilistici, morfologici e dimensionali coniugabili o compatibili alle caratteristiche dell'ambiente in cui si inserisce.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo della variante:



- Il Comune ha dichiarato l'assenza sul territorio interessato dalla Variante, del vincolo idrogeologico ai sensi del R.dl del 30.12.1923, n. 3267 e del vincolo di consolidamento/trasferimenti degli abitati ai sensi della Legge 09.07.1908, n.445, mentre attesta la sua ricaduta in area dichiarata sismica;
- Il Comune, dovrà altresì attestare, in sede di approvazione della variante, in quanto non presente tra le dichiarazioni pervenute, che a seguito del deposito è stata data comunicazione della adozione della variante alle Autorità Militari;
- Il Comune dovrà attestare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, in sede di approvazione della Variante, l'assenza di ulteriori varianti in itinere prima di quella in oggetto dichiarando, in caso contrario, i motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'assunzione e assicurando il coordinamento e l'integrazione tecnica tra i due strumenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

## DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

### PAC 15bis:

- Saranno adottate fondazioni profonde (pali) incastrate nel substrato inalterato.
- Le palizzate da realizzare a sostegno degli scavi di sbancamento, debitamente dimensionate con i parametri sismici previsti dalla normativa, dovranno essere attestate nel substrato inalterato.

2. Di formulare ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, comma 5, le seguenti osservazioni sulla variante in oggetto ed i piani ad essa correlati, richiamandone le premesse e le motivazioni espresse nella parte narrativa:

### a) C.A. 15 - Fratta Terme

a.1) L.R. 47/78, art. 46 – standard urbanistici – Poiché la profondità delle tre vasche di raccolta delle acque (1,5 mt.) è tale da poter determinare pericolo di caduta ed annegamento in caso di riempimento oltre i 30 cm., esse dovranno essere opportunamente recintate per tutto il perimetro, in modo tale da impedirne l'accesso e/o la caduta. Per tale ragione, la loro superficie dovrà essere sottratta dalla quantificazione dello standard di verde pubblico, non rispondendo a tale funzione.

a.2) L.R. 47/78 artt. 13 e 45 - Rispetto stradale – L'edificazione dei lotti frontistanti la Via Loreta non mantiene la fascia di rispetto stradale dei 20 mt. Trattandosi di intervento al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 13 della L.R. 47/78 tale rispetto è obbligatorio ed andrà opportunamente indicato sugli elaborati del piano attuativo, arretrando e riconformando l'edificazione.

a.3) D.G.R. 1253/1999 e D.G.R. 653/2005 - Commercio – L'introduzione di una struttura commerciale (supermercato) che superi le dimensioni dell'esercizio di vicinato (Uso U6), è



ammissibile unicamente in ragione di precedenti atti di pianificazione che ne abbiano introdotto tale l'utilizzazione e ne abbiano specificato la tipologia (alimentare, non alimentare, mista);

In subordine andrà rispettato quanto disposto al comma 8 dell'art. 67 del PTCP circa la fase attuativa di previsioni insediative derivanti da disposizioni normative, nonché il rispetto delle Direttive regionali citate, relativamente ad aggregazioni di più esercizi commerciali che possano configurare un "centro commerciale".

La superficie della struttura commerciale, inoltre, non va espressa solamente in SUL, ma anche in Superficie di Vendita, non indicata nelle schede del PRG.

Il Comune, pertanto, posta la verifica circa l'ammissibilità della struttura commerciale di rango medio dovrà, nel caso, regolarne l'insediamento in ottemperanza alle disposizioni del PTCP e delle direttive regionali.

**b) P.A.C. 15 bis - Bertinoro Capoluogo**

b.1) Poiché si ritiene che taluni aspetti della proposta di variante, come illustrati nella parte narrativa di cui al punto B) del presente atto, superino i limiti per cui possa ritenersi ammissibile una modifica con riferimento al P.R.G., quindi al regime normativo della L.R. 47/78, qualora il Comune intenda pervenire all'approvazione della presente variante, per la parte che riguarda il PAC 15 bis, secondo la procedura adottata, quindi facendo riferimento al regime urbanistico della Legge 47/78, è necessario che la variante si riattesti su contenuti che siano semplice somma delle due previsioni del PRG: ciò sia per le quantità edificatorie, le dotazioni, il computo degli standard. La variante va quindi "depurata" da contenuti e modalità che non siano contemplati dal piano regolatore generale (incentivi ed extradotazioni, etc...). Tale "somma" riguarderà pure la modalità attuativa, pur pervenendo ad un progetto urbanistico unitario.

Una diversa soluzione rispetto a quanto su indicato comporta la rielaborazione della previsione in oggetto e del relativo piano attuativo secondo i modi e le procedure definite dal regime normativo della L.R. 20/2000 (P.O.C.).

b.2) L.R. 47/78 artt. 13 e 45 - Rispetto stradale - Il piano prevede una distanza di edificazione dalla strada di 8 mt. circa. Poiché esso interviene su strada al di fuori del perimetro di territorio urbanizzato la cui fascia di rispetto è fissata in 20 mt. si richiama il Comune all'obbligo del rispetto stradale pieno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 13 della L.R. 47/78, da estendere a tutto il nuovo perimetro di comparto dal momento che anche la zona di completamento viene integrata quale zona di espansione. La fascia di rispetto andrà opportunamente indicata sugli elaborati del piano attuativo arretrando e riconformando l'edificazione.

b.3) Art. 46 della L.R. 47/78 - Riguardo agli standard va precisato che l'estensione di piano particolareggiato anche alla zona di completamento, comporta per quest'ultima l'integrale corresponsione degli standard, così come previsto dalla L.R. 47/78, art. 46, da assicurare nel piano in conformità alla stessa e al P.R.G..

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, non è ammessa la localizzazione di verde pubblico di standard all'interno delle fasce di rispetto stradale. Questo, pertanto, andrà scomputato dal calcolo e recuperato altrove all'interno del lotto, se le caratteristiche morfologiche ne consentono la fruizione, ovvero monetizzato e trasferito se il PRG prevede tale facoltà sulla base del Piano dei Servizi.

c) Fatta salva ogni competenza di legge attribuita alla *Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*, nonché alla "autorizzazione paesaggistica" per quanto attiene alle zone ricomprese nei 150 m. dai corsi d'acqua tutelati, si osserva quanto segue, in relazione alle due aree in oggetto:

**CA15 - Fratta Terme -**

Trattandosi di intervento urbanistico in zona di tutela fluviale (art. 17 del PTCP) e nel "sistema dei

*crinali e sistema collinare*” (art. 9 del PTCP) collinare, si ritiene che talune scelte di inserimento debbano essere attentamente controllate e riviste alla luce dei principi di tutela paesaggistica indicati dal PTCP e dal PSC che ne ha recepito e declinato i contenuti. Ci si riferisce in particolare ai seguenti aspetti della proposta urbanistico-edilizia:

- localizzazione della superficie fondiaria ad uso residenziale: per non disattendere il principio di *contiguità* verso il tessuto insediativo esistente definito dalla pianificazione paesistica, e non determinare una maggior commistione tra superfici/funzioni private e pubbliche, si ritiene che debba essere riconsiderata la seconda localizzazione verso la piscina comunale della superficie fondiaria ad uso residenziale, ritenendo migliorativo saturare il varco tra i fabbricati esistenti lungo Via Loreta e la nuova strada di lottizzazione, eventualmente traslando quest'ultima verso ovest. Tale soluzione concorre peraltro ad una migliore integrazione e accorpamento delle aree di servizi pubblici tra loro ed il parco termale, ampliando i varchi visivi nel sistema paesistico collinare-fluviale.

- Tipologie edilizie: poiché il piano utilizza un elevato grado di articolazione planivolumetrica nelle tipologie residenziali, è auspicabile una semplificazione delle forme, il controllo delle altezze e l'impatto delle coperture. Non si ritiene infatti pienamente coerente la proposta tipologica con i principi indicati dal PSC all'art. 2.1, comma 2. Tale attenzione andrà posta anche in relazione alle tipologie terziarie.

P.A.C. 15 bis - Bertinoro Capoluogo - Ai fini di adempiere alle condizioni di insediamento prefigurate dalle prescrizioni di cui al comma 11 del suddetto art. 19, che il PSC del Comune riprende tal quali (art. 2.6 delle norme) e a quelle di cui all'art. 9 (art. 2.1 nelle norme del PSC), si sollecita il Comune a riconsiderare la tipologia prescelta e armonizzare forme, entità e composizione edilizia con i luoghi esistenti. Non si ritiene infatti che la proposta insediativa presenti caratteri stilistici, morfologici e dimensionali coniugabili o compatibili alle caratteristiche dell'ambiente e delle tutele in cui si inserisce, quali in premessa descritte.

d) Iter amministrativo della variante:

- Il Comune, dovrà attestare, in sede di approvazione della variante, in quanto non presente tra le dichiarazioni pervenute, che a seguito del deposito è stata data comunicazione della adozione della variante alle Autorità Militari;
- il Comune dovrà altresì attestare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, in sede di approvazione della Variante, l'assenza di ulteriori varianti in itinere prima di quella in oggetto dichiarando, in caso contrario, i motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'assunzione e assicurando il coordinamento e l'integrazione tecnica tra i due strumenti.

3. Di rinviare a successivo e separato atto l'espressione del parere in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Sulla variante e sui due piani in oggetto.

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Bertinoro per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 51 allegati per il piano CA15 – Fratta Terme e n. 28 allegati per il piano PAC15bis – Bertinoro capoluogo) relativamente al parere espresso al punto 1).

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:**

**IL PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_



---

**PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 19 APR. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

